



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 12 APRILE 2021

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Visto il decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 contenente le regole che si applicano dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell' 11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 e n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 e n. 24 del 23/3/2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica;

Dato atto che dal 31/3/2021 si sono sviluppati nel territorio del Comune di Ribera dei Clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di "contatti stretti" e "contatti occasionali" hanno suggerito l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno;

Dato atto che in forza di Ordinanza n. 36 del 7/4/2021 del Presidente della Regione Siciliana è stata prorogata nel Comune di Ribera la "ZONA ROSSA" dal 9/4/2021 al 22/4/2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 di detta ordinanza, nel periodo sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al decreto – legge 1 aprile 2021 n. 44 , nonché al DPCM 2/3/2021 per la c.d. Zona Rossa;

Preso atto che i divieti e le restrizioni imposte dai Governi nazionale e regionale consentono l'apertura in zona rossa di numerose attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (quasi tutte), anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali) e l'asporto, anche se con restrizioni temporali, per le attività dei servizi di ristorazione che legittimano la possibilità dei cittadini di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato per usufruire di tutti i servizi o delle attività non sospese;

Ritenuto che tale regolamentazione, in considerazione della velocità di diffusione del virus, non risulta appropriata in quanto genera occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono, per la loro naturale dinamicità, una pericolosa riduzione, anche involontaria, del grado di osservanza delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale e, quindi, del divieto di assembramento;

Preso atto che continuano a verificarsi assembramenti che inficiano, di fatto, le misure di contenimento fin qui adottate mettendo a rischio l'intera collettività riberese;

Atteso le misure fin qui adottate non risultano aver prodotto gli effetti auspicati stante che dall'8 marzo all'11 aprile 2021 si registra un aumento di positivi da 9 a 230 casi e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti atti a scoraggiare la formazione di possibili assembramenti evitando, in conseguenza, il continuo ulteriore diffondersi del contagio dal virus Sara-Cov-2 a tutela della salute delle persone;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;

Richiamato l'art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P.Q.S.

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

In aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti l'applicazione delle seguenti misure :

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) di limitare l'accesso alle attività non sospese ad un solo componente il nucleo familiare e per una sola volta durante la giornata ad eccezione di comprovata necessità o per ragioni di salute;

d) le attività commerciali al dettaglio di cui all' allegato 23 non sospese si svolgono, comunque, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.

Per tutte le attività non sospese è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali. Infine, è previsto l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite;

e) è vietato l'uso dell'autovettura con persone non conviventi tranne che per motivi di lavoro o necessità da comprovare. In tali casi devono essere rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;

f) che l'attività di asporto dei servizi di ristorazione consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), sia svolta dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti;

g) il divieto ai residenti nel Comune di Ribera di spostarsi nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette "seconde case" salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. È, in particolare, consentito raggiungere le seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

h) sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;

i) lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti residenti nello stesso immobile. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste;

l) il "divieto assoluto" di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina;

m) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

n) il divieto di stazionamento tra persone non conviventi, se non per ragioni di necessità o lavoro, in tutti i luoghi pubblici della città ivi comprese le località di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande.

- o) l'attività motoria all'aperto (passeggiate) è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione.
- p) il divieto di effettuare feste di natura privata, sia svolte presso abitazioni sia presso luoghi aperti al pubblico;
- q) la sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del giovedì ed ubicato nell'area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento con esclusione dei rivenditori di generi alimentari di prodotti agricoli e florovivaistici;
- r) il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche, non residenti nella città di Ribera, di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi;
- s) è consentita la partecipazione alle funzioni funebri e all'accompagnamento del feretro all'ultima dimora solo agli stretti congiunti, parenti ed amici, in misura non superiore a 30 persone ed al personale addetto alle imprese funebri. E' assolutamente vietato porgere le condoglianze in qualsiasi luogo chiuso o aperto. Si raccomanda, inoltre, di evitare le visite di lutto a casa;
- t) la sospensione di ogni attività degli uffici comunali con osservanza delle direttive ministeriali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- u) nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- v) resta consentita, anche nei giorni festivi, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto nei termini di cui alla precedente lett. f) , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto, anche nei giorni festivi, è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. s). Per le attività per le quali è consentita l'attività di asporto sono assolutamente vietati gli assembramenti e il consumo in prossimità dei locali.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all'ASP, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale.

La presente ordinanza produce i suoi effetti dal 13/4/2021 al 22/4/2021.

Il Servizio Polizia Locale, la locale stazione dei Carabinieri e le altre forze dell'ordine preposte ai controlli sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e in particolare :

- sul divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena;
- sul divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati se non per motivi indicati nel presente provvedimento;
- sul divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;
- sul divieto di assembramenti e di consumo in prossimità dei locali per le attività per le quali è consentita

l'attività di asporto;

- sull'obbligo per tutti gli esercizi commerciali, legittimamente aperti, di indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno in rapporto alle dimensioni dei locali e sull'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento;
- sul divieto ai residenti nel Comune di Ribera di spostarsi nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette "secondo case" salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
- sul divieto di stazionamento tra persone non conviventi;
- sul divieto di attività motoria all'aperto (passeggiate) svolta non in forma individuale e non in prossimità della propria abitazione;
- sul divieto nelle giornate festive dell'esercizio di ogni attività commerciale non autorizzata con il presente provvedimento;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

RAMMENTA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall'articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo